



Comune di Botricello

(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 30 del 29/06/2016

OGGETTO:

Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 18,00 nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto riportati:

All'appello nominale effettuato alle ore 18,55 risultano presenti:

| N° | Cognome e Nome | Carica | PRESENTI | ASSENTI |
|--------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|
| 1 | LAPORTA Tommaso | Sindaco - Presidente | X | |
| 2 | VALEA Salvatore | Consigliere | X | |
| 3 | CONDITO Antonio | Consigliere | X | |
| 4 | CAMASTRA Giovanni Gino | Consigliere | | X |
| 5 | SCUMACI Giancarlo | Consigliere | X | |
| 6 | AIELLO Claudia | Consigliere | X | |
| 7 | VELONA' Santino | Consigliere | X | |
| 8 | PROCOPIO Concetta | Consigliere | | X |
| 9 | STIRPARO Daniela Luigina Maria | Consigliere | X | |
| 10 | CIURLEO Michelangelo | Consigliere | | X |
| 11 | MEZZOTERO Ugo Settimio | Consigliere | | X |
| 12 | PUCCIO Saverio Simone | Consigliere | | X |
| 13 | MERCURIO Francesco Antonio | Consigliere | | X |
| TOTALE | Assegnati: 13 | In carica: 13 | 7 | 6 |

Assiste il Segretario Comunale Avv. CHIELLINO CARMELA.

Il Signor LAPORTA TOMMASO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Sentita la relazione del Sindaco il quale evidenzia come l'ordine del giorno posto all'attenzione del Consiglio sia conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario dovendo l'Ente deliberare l'aumento di tutte le tariffe per far fronte alla copertura della massa debitoria e come sia inevitabile essendo previsto dalla legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che con Deliberazione del C.C. N.23 del 30/05/2016 il Comune di Botricello ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. 267/2000;
- Che l'art. 251 c. 1 del sopra citato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'apposita deliberazione, il Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita dalla legge;
- Che l'art. 251, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 prevede che la suddetta delibera non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni, che decorrono da quella dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

Che l'art. 251 comma 6 del D.Lgs 267/2000 prevede che le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dall'adozione, pena la sospensione dei contributi erariali;

VISTO l'art. 1, comma 26 della L n. 208/2016 che dispone: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.*

VISTO che il Consiglio è tenuto a provvedere alla rideterminazione, nella misura massima consentita dalla legge, delle imposte, tasse locali e di ogni altra entrata propria, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario;

TUTTO CIO' PREMESSO

DATO ATTO che è stata ravvisata la necessità di aumentare l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal sopra citato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., o, in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*".

RILEVATO che il Comune di Botricello ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2% con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2000, in vigore dal 1° gennaio 2000;

VISTO che con delibera di Giunta comunale n. 23 del 31/01/2002 è stata variata l'aliquota in aumento stabilendo, con effetto dal primo gennaio 2002, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla misura dello 0,5%.

VISTO che per tutti gli esercizi finanziari successivi, l'aliquota dello 0,5 % è stata sempre confermata

RILEVATO che è pertanto necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18-08-2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

CONSIDERATO che, così come evidenziato nella tabella A, sotto evidenziata, i competenti uffici hanno analizzato i tributi, le tasse locali e le tariffe al fine di rilevare se già in presenza dei livelli massimi di tassazione consentiti dalle relative normative e, laddove ciò non fosse, hanno elaborato i relativi aumenti da adottare.

TABELLA A

| ALIQUOTA ATTUALMENTE IN VIGORE | ALIQUOTA AUMENTATA CON IL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO |
|---------------------------------------|---|
| 0,5% | 0,8% |
| | |

RICHIAMATI gli artt. 243 e 251 del D.L.gs 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

VISTO il TUEL approvato con D.L.gs 267/2000

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri previsti ex art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

In assenza di interventi passa quindi all'approvazione;

Con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano,

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2016 come specificato in premessa nella misura dello 0,8% - aliquota unica;

di modificare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01/01/2016;

-Di provvedere all'invio del presente atto deliberativo, entro i termini di legge, di cui al sopra citato articolo 251 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;

-Di provvedere all'inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Inoltre con apposita votazione favorevole all'unanimità,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

PROPONENTE

LODARI MARIANNA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area SETTORE 2, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Botricello lì **22-06-2016**

**IL RESPONSABILE
TECNICO**

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area

LODARI MARIANNA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime sulla regolarità contabile **PARERE FAVOREVOLE.**

Botricello lì **22-06-2016**

**IL RESPONSABILE
CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco - Presidente

F.to Tommaso LAPORTA

Il Segretario Comunale

F.to Avv.Carmela CHIELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi dell'art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N° e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale raggiungibile al seguente indirizzo: <http://albobotricello.asmenet.it/>.

Botricello lì, 06-07-2016

l'Addetto alla pubblicazione

F.to CONDITO NELLA STEFANIA

Il Segretario Comunale

F.to Avv.CARMELA CHIELLINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 29-06-2016

- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

Il Segretario Comunale

F.to Avv.CARMELA CHIELLINO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO.

Botricello, lì 06-07-2016

Il Segretario Comunale

Avv.CARMELA CHIELLINO